



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXX XXXXXX, ha pronunciato
laseguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **XX/2023 RG Lav.** promossa da:
XXXX XXXXXX(c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX),

*rappresentata e difesa come da mandato in atti dagli avv.ti NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI
RINALDI, WALTER MICELI, FABIO GANCI, DENIS ROSA e MARIA MANISCALCO,
elettivamente domiciliata presso quest'ultima con studio professionale in Vicenza alla Contrada dei Torretti n.
12.*

ricorrente

contro

MINISTERO ISTRUZIONE - C.F. 80185250588

*rappresentato e difeso dalla Dott.ssa XXXX XXXXXXe dalla Dott.ssa XXXX XXXXXXcome da
delega depositata agli atti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Vicenza
sito in Borgo Scroffa n.2-Vicenza,*

resistente

conclusioni : *come precisate all'udienza del 5 maggio 2023.*

Oggetto : *Altre ipotesi.*

motivazione

La controversia (di carattere seriale) ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della ricorrente, del *bonus*-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 con riferimento agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

La domanda di parte ricorrente è, come già in innumerevoli occasioni motivato dall'odierno giudicante, fondata. Si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. cpc i seguenti precedenti (a firma dello scrivente) di cui alle controversie



nn. 556/22, 603/22, 614/22, 643/22, 971/22 e 1125/22 R.G. Lav, già noti ai difensori della ricorrente ed al Ministero, in quanto parte nei relativi giudizi.

Ad identici principi e criteri, indicati nelle suddette sentenze ad ai quali il ricorso è conforme, il Ministero si dovrà attenere all'atto del riconoscimento del *bonus* richiesto dalla docente, come risulta dalla seguente tabella riepilogativa:

AASS	ore	dal	al	> o < 150 gg
2016/17	18	5/10/2016	30/6/2017	254 giorni
2017/18	18	29/9/2017	30/6/2018	274 giorni
2018/19	18	24/9/2018	31/8/2019	341 giorni
2019/20	18	24/9/2019	31/8/2020	342 giorni
2020/21	18	15/9/2020	31/8/2021	350 giorni
2021/22	Immissione in ruolo			

Alla luce di quanto sopra, il convenuto Ministero dovrà essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.

Quanto infine alle spese di controversia le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della novità della questione e del limitato valore di lite, possono essere liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

Condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente XXXX XXXXXX, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta



Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;

condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 600,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa) e con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Vicenza, 5 maggio 2023.

Il Giudice
dott. XXX XXXX

